



*respingere l'appello principale proposto da \_\_\_\_\_, poiché infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, rigettare ogni e qualunque domanda e/o pretesa avanzata dall'appellante principale, poiché destituita di fondamento;*

*In via subordinata, nel merito*

*nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di appello, se del caso previo accoglimento dell'appello incidentale subordinato spiegato in comparsa di costituzione e risposta dal Comune appellato, accogliere le domande formulate da parte attrice nel giudizio di primo grado:*

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella suesposta narrativa – previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso (e ciò con particolare riguardo, per le causali dedotte, alla nullità dei contratti quadro di negoziazione di cui ai docc. n° 3 e n° 4 e/o alla disapplicazione degli atti amministrativi di cui ai docc. n° 2 e n° 7) – ed esperito il tentativo di conciliazione:*

*A) in via principale, nel merito*

*accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno, la nullità dei contratti derivati in atti, stipulati con ISP dal Comune di \_\_\_\_\_, o, fra i contratti impugnati, di quelli per i quali sarà ritenuta fondata la domanda;*

*B) in alternativa, nel merito e senza che ciò comporti cumulo con la domanda sopra formulata, accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno, l'annullamento dei contratti derivati in atti, stipulati con ISP dal Comune di \_\_\_\_\_, o, fra i contratti impugnati, di quelli per i quali sarà ritenuta fondata la domanda;*

*C) in alternativa, nel merito, e senza che ciò comporti cumulo con le domande sopra formulate accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno, i gravi inadempimenti, ex artt. 1453 e 1455 c.c., della banca nell'esecuzione contratti derivati in atti, stipulati con ISP dal Comune di \_\_\_\_\_, e conseguentemente la risoluzione di ciascun contratto o di quelli per i quali sarà ritenuta fondata la domanda; e, per l'effetto dell'accoglimento di almeno una delle domande rassegnate sub A) o sub B) o sub C),*

*1) dichiarare che nulla è dovuto a ISP per qualsiasi causale connessa ai contratti per cui è causa;*

*2) condannare la società convenuta alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo versate dall'attore in esecuzione dei contratti, al rimborso di tutte le spese sostenute, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria, al maggior danno ex art. 1224 c.c., per la somma che sarà reputata di giustizia all'esito della presente vertenza giudiziaria;*

*[D) ...;]*

*E) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui in cui il Giudicante non intendesse accogliere le domande sopra rassegnate,*

*accertare e dichiarare, quantomeno, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno la grave responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale, dell'intermediario finanziario in qualità di controparte contrattuale del Comune di \_\_\_\_\_ nelle operazioni in derivati impugnate e/o in qualità di advisor e/o consulente del Comune di \_\_\_\_\_ per la ristrutturazione del debito dell'Ente tramite ricorso alla finanza derivata;*

*e, per l'effetto dell'accoglimento della domanda rassegnata sub E), condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, complessivamente quantificati in Euro 3.500.000,00, o in quella minore o maggior somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria e/o che il Giudicante riterrà di giustizia, ad interessi e maggior danno dalla debenza sino all'effettivo saldo;*

*F) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali, del presente giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge.”*

*In ogni caso*

*Con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali, per entrambi i gradi di giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge”.*

## IN FATTO

1. Il Comune di [redacted] conveniva in giudizio [redacted], chiedendo che il Tribunale di Bologna, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità, ovvero, in alternativa, di risoluzione dei contratti di investimento in strumenti finanziari derivati stipulati dalle parti nel biennio 2005-2006, condannasse la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione dei contratti medesimi.

Chiedeva inoltre accertarsi la responsabilità, precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale, dell'istituto di credito, anche in ragione dell'attività di consulenza svolta da quest'ultima in occasione dell'offerta e negoziazione asseritamente illegittime di tali contratti, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni sofferti.

2. Si costituiva [redacted], contestando integralmente le domande avversarie e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto in forza dei predetti contratti e, in subordine, alla restituzione di quanto percepito per effetto delle operazioni finanziarie in questione.

3. Espletata una c.t.u., il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2042/2018, dichiarava la nullità dei contratti di *Interest Rate Swap* oggetto di causa, condannando conseguentemente la convenuta al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 2.624.265,50, oltre interessi dalla corresponsione delle somme al saldo, detratti i flussi finanziari percepiti dall'attore in esecuzione del contratto; rigettava invece la domanda attrice di risarcimento del danno, nonché quelle proposte dalla convenuta in via riconvenzionale principale e condannava la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, ponendo a suo carico le spese di c.t.u.

4. Rilevava preliminarmente il giudice che il contratto di *swap* sottoscritto nell'anno 2005 si era comunque risolto in data 27.12.2006, sicchè l'unica operazione negoziale tuttora in corso era quella, coevamente conclusa, di rinegoziazione del precedente accordo.

5. Ciò posto, osservava che l'attore aveva dedotto l'invalidità dei contratti di investimento in strumenti finanziari c.d. derivati nella forma di *Interest Rate Swap* in primo luogo per asserito difetto di causa in concreto, avuto riguardo alla finalità di contenimento del rischio di oscillazione dei tassi di interesse sui titoli BOC, costituenti la fonte debitoria dell'Ente locale, assumendo che il deficit causale fosse stato provocato dalla presenza di una serie di "costi occulti" e di commissioni implicite, tali da compromettere, *ab origine*, la finalità tipica di "copertura" dei rischi, assumendo inoltre che la mancanza di trasparenza circa i costi associati all'operatività dei contratti impugnati aveva generato in

capo alla convenuta un ulteriore profilo di responsabilità, precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, non avendo \_\_\_\_\_, quale intermediario ed advisor finanziario, adempiuto ai propri obblighi informativi.

6. L'attore aveva altresì dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta, quale intermediario finanziario, per non essersi adeguata, in corso di esecuzione del contratto, ai nuovi obblighi informativi previsti dalla direttiva Mifid 2007, entrata in vigore a far data dal 1 novembre 2007, descritti dallo schema di Regolamento MEF in attuazione del D.l. 112/2008, L. 22/12/2008 (Finanziaria per il 2009), e più in generale, per avere violato l'art. 21 TUF, omettendo di applicare alcune norme di protezione a vantaggio del cliente, tra le quali quella che attribuisce a quest'ultimo la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto o, quantomeno, di essere informato nel caso di andamento sfavorevole dei contratti di copertura stipulati.

7. Quanto alla struttura dei contratti oggetto di impugnazione, il Comune aveva denunciato la violazione delle norme enucleate dal Dec. MEF n. 389/2003.

8. Con particolare riguardo alla questione di nullità del contratto *swap* 2006, ancora in corso di esecuzione, la domanda di nullità ex art. 1418 c.c. si fondava su un asserito deficit informativo circa il disallineamento iniziale tra le pattuite prestazioni, nonché delle singole componenti di costo connesse all'operatività degli strumenti in derivati, con conseguente deviazione dalla causa tipica del contratto in esame.

In alternativa, ove dette voci di costo non avessero concorso alla composizione dell'elemento causale, esse dovevano comunque essere apprezzate, secondo l'assunto dell'attore, in termini di componenti dell'oggetto del contratto, con la conseguenza che la loro mancata indicazione avrebbe dovuto costituire un vizio comportante, a norma dell'art. 1346 c.c., la nullità dell'accordo per indeterminatezza e/o indeterminabilità del suo oggetto.

9. Osservava in proposito il tribunale che la necessità di specificazione delle singole componenti di costo sottese all'operatività dei contratti derivati, ivi incluse le voci che concorrono a determinare il disallineamento delle prestazioni, sia in fase pre-contrattuale, che in sede di stipulazione del negozio, era questione controversa, e la relativa incertezza derivava dal fatto che l'obbligo informativo in commento era stato previsto, in maniera puntuale e dettagliata, a partire dal recepimento della direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE, seguita dalla direttiva di secondo livello, 2006/73/CE, e dal regolamento attuativo 1287/2006/CE, contenenti le misure tecniche volte ad implementare operativamente quanto definito dalla direttiva MIFID, e recepite nel nostro ordinamento a partire dal 1° novembre 2007.

10. Alla suddetta novella legislativa avevano fatto seguito, applicativo ed integrativo, lo schema di regolamento del MEF di attuazione dell'art. 62 del D.l. 112/2008, la L. 22/12/2008 (Finanziaria per il 2009), e la comunicazione della Consob n. DIN/9019104, normativa, quest'ultima, che, nel complesso, aveva dotato di contenuto materiale i doveri di disclosure in capo agli intermediari finanziari, già previsti dall'art. 21 TUF.

In particolare, si era ritenuto di dover integrare la normativa in materia di derivati, ponendo soprattutto attenzione alle operazioni di "scomposizione", c.d. *unbundling*, delle diverse componenti di costo che concorrono a determinare il complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente, con necessità, nel caso di impossibilità di determinare tali voci in maniera definitiva, di indicare la modalità di calcolo della stessa.

Si era poi attribuito specifico rilievo all'indicazione del disallineamento iniziale tra prestazioni, ovvero, al "prezzo/costo sostitutivo" del derivato acquistato del cliente, valore quest'ultimo che definisce il valore del derivato in un certo arco di tempo e che ne giustifica, seppur in parte, i costi associati.

11. Tali obblighi informativi in capo agli intermediari diventavano ancor più cogenti a seconda della qualificazione del cliente in quanto, con la direttiva MIFID del 2007, era stato modificato il sistema di classificazione del cliente, diversificando altresì i rispettivi regimi negoziali sul versante informativo, distinguendosi tra "cliente al dettaglio" (già *retail*), al quale viene garantito il massimo livello di protezione e tutela, e cliente professionista (già operatore qualificato), la cui disciplina è oggi prevista all'art. 31 Reg. Consob 11522/1998.

I doveri di *disclosure*, destinati a riequilibrare l'asimmetria informativa tra cliente ed intermediario, diventavano poi ancora più stringenti qualora cliente fosse un Ente locale, come nella fattispecie in esame, in quanto, nella definizione della struttura dello strumento derivato e nel definire il suo scopo, dovevano confluire le norme di carattere amministrativo che regolano i limiti di spesa e i vincoli funzionali di cui all'art. 41 commi I e II della L. 448/2001 (Finanziaria del 2002), all'art. 202 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267-TUEL, e ben descritti nella circolare esplicativa del D.M. 389/2003, emessa in data 27 maggio 2004.

Tale ultima previsione assumeva rilevanza centrale nella definizione del disallineamento iniziale tra prestazioni, nonché del valore, o "prezzo", del derivato al momento della stipula, c.d. *Mark to Market*, il quale, se presente, porta alla conclusione di un contratto *swap* definito *non par*, ovvero di segno negativo per una delle parti, tendenzialmente il cliente.

12. La giurisprudenza più recente aveva attribuito all'indicazione del predetto valore, sia in fase pre-contrattuale, che nella fase di materiale stipulazione del contratto derivato, un ruolo fondamentale, tale da incidere sulla validità o meno del contratto, costituendo esso un suo elemento fondamentale. In

particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il *mark to market* è un'espressione che designa, seppur in via di approssimazione, un metodo di valutazione delle attività finanziarie, che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante il ricorso a indici d'aggiornamento monetario; esso non esprime un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata, influenzato da una serie di fattori e quindi sistematicamente aggiustato in funzione dell'andamento dei mercati finanziari.

Ne derivava che, trattandosi di un valore destinato a mutare nel corso del tempo, non fosse tanto rilevante, o realmente significativo, il valore indicato al momento della stipula; piuttosto, assumeva una rilevanza centrale la determinazione delle modalità di calcolo dello stesso attraverso l'indicazione di modelli matematico-finanziari di attualizzazione, in una con l'adozione di scelte metodologiche che scontano un inevitabile tasso di opinabilità tecnica.

13. Secondo un orientamento della giurisprudenza merito, l'indicazione del Mtm, o meglio, l'indicazione delle modalità di calcolo di detto valore, costituiva un elemento essenziale del contratto quale parte integrante dell'oggetto, con conseguente nullità del contratto in caso di inadempimento dell'obbligo di indicazione del Mark to market sin dalla fase originaria della stipula.

Secondo un diverso ma condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'indicazione del Mark to market costituiva una componente dell'alea tipica del contratto di *Interest rate swap*, dunque integrante la causa del negozio.

Doveva allora ritenersi che il Mtm integrasse un elemento essenziale del contratto, dalla cui mancata indicazione discende la nullità ora per mancanza di causa, ora per indeterminatezza dell'oggetto; nel caso di specie, l'attore aveva dedotto l'invalidità dei contratti *inter partes* sotto entrambi i profili.

14. La domanda di nullità negoziale così come formulata meritava pertanto accoglimento.

Ed invero, nei contratti swap la componente causale, intesa quale ragione socio economica che sottende il negozio, va ravvisata nell'assunzione di un rischio (di un'alea) a fronte di un corrispettivo, al pari di una scommessa.

Ai fini della liceità, l'alea deve essere razionale, ossia apprezzabile in termini numerici, alla stregua di tutti gli altri elementi che concorrono a determinare le voci di costo sottese o connesse all'operazione finanziaria, indipendentemente dallo scopo speculativo o di copertura del contratto stesso, sicchè tutti gli elementi dell'alea, inclusi gli scenari ad essa conseguenti, sia favorevoli che non, costituiscono e integrano la causa del contratto derivato e, quindi, tutte le informazioni che attengono alla determinabilità del rischio, ossia dell'alea, ivi inclusa l'asimmetria iniziale tra prestazioni, ossia il "prezzo" iniziale e potenziale dello swap (c.d. Mtm), devono necessariamente essere, ex ante, ben

definiti e conosciuti con certezza dal cliente, anche al fine di pervenire all'esternazione di un consenso informato.

15. L'obbligo di dettagliare le componenti che costituiscono il disallineamento iniziale tra prestazioni, o più in generale, la necessità di indicare le voci che definiscono l'alea negoziale, ivi incluso il Mtm, risulta ancora più stringente nel caso in cui il cliente sia un Ente locale, soggetto ai limiti di spese ed ai vincoli funzionali di cui d.m. 389/2003, art. 41 L. 448/2001, e D. Lgs. 267/2000-TUEL.

In ragione dei predetti limiti di spesa e stante la cogenza delle norme che consentono agli Enti locali di ricorrere a tali schemi negoziali, appariva evidente come la mancata definizione dell'alea insita nel contratto swap producesse una deviazione dalla causa concreta e dallo scopo del negozio stesso.

16. Il comportamento precauzionale che si pretende in capo agli intermediari finanziari nella contrattazione con gli Enti locali, da concretizzarsi nella puntuale indicazione degli elementi aleatori degli swaps, emergeva con tutta evidenza dalla sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale, la quale aveva affermato che la finalità di garantire che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte delle Regioni e degli enti locali debba essere accompagnata da cautele in grado di prevenire l'accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione, in considerazione della natura di questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un'amministrazione pubblica.

17. Nel caso di specie, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo del *mark to market* era stata rilevata dal CTU; andavano perciò disattese le argomentazioni svolte dalla convenuta circa l'inoperatività degli obblighi informativi in questione, atteso che la rilevata invalidità/inefficacia originaria del contratto swap 2006 per un vizio attinente la causa del contratto superava la questione dell'applicabilità "sopravvenuta" o "retroattiva" della direttiva comunitaria e di tutta la normativa novativa intervenuta dal 2007 in avanti.

Rimaneva inoltre assorbita e resa superflua qualsiasi delibazione in merito alle ulteriori questioni poste dalle parti.

18. Alla nullità dei contratti IRS oggetto di causa e, segnatamente, di quello in via di rinegoziazione dell'anno 2006, conseguiva la condanna della convenuta ex art. 2033 c.c. alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme, via via, corrisposte, pari a complessivi € 2.624.265,50, oltre interessi di legge dalla corresponsione di dette somme al saldo.

A quest'ultimo riguardo, doveva ritenersi conclamata la mala fede del contraente convenuto, inadempiente ai predetti obblighi informativi.

Dalle somme indicate andavano detratti i flussi finanziari percepiti dall'attore in esecuzione del contratto, come richiesto dalla convenuta in via subordinata.

Doveva essere invece rigettata la domanda attrice di risarcimento del danno, in difetto di allegazioni e di elementi di valutazione comprovanti, in modo specifico e puntuale, l'esistenza e l'entità del lamentato pregiudizio.

19. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello, affidato a tre motivi, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituito il Comune di , chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando appello incidentale, condizionato alla mancata conferma della nullità dei derivati oggetto di causa o al mancato accoglimento delle domande di annullamento o risoluzione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.6.2021, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per comparse conclusionali e repliche.

### **IN DIRITTO**

20. Con il primo articolato motivo dell'appello principale si deduce *“errata qualificazione del mark to market quale elemento essenziale del contratto - errato accertamento della nullità degli Swap, e segnatamente dello Swap 2006, per mancanza di causa in concreto a fronte della mancata indicazione del mark to market, del disallineamento iniziale tra le pattuite prestazioni e delle singole componenti di costo dei contratti derivati - errata individuazione di un dovere informativo, all'atto della sottoscrizione dello Swap 2006, circa il valore del mark to market, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici”*.

Secondo l'appellante, dalla motivazione della sentenza impugnata non sarebbe dato comprendere con certezza, in primo luogo, se l'affermato difetto causale del contratto IRS sia da imputarsi alla mancata informazione circa il valore del *mark to market* iniziale oppure alla omessa indicazione delle modalità di calcolo dello stesso ovvero delle singole voci di costo dei contratti o ancora alla mancata indicazione degli scenari probabilistici.

In ogni caso, se può essere in astratto condivisa l'affermazione secondo la quale la causa concreta di un derivato può essere identificata nell'assunzione di un rischio, la conclusione che il tribunale ne ha tratto sarebbe errata sotto un duplice profilo; a ) da un lato infatti, nessuno degli elementi indicati dal primo giudice, ossia il *mark to market* (che può essere essenzialmente definito come un parametro economico che attiene alla valorizzazione dello *swap* in un determinato momento, e dunque una valutazione, semplice o complessa che sia, che non può considerarsi elemento essenziale per determinare l'alea di un contratto aleatorio quale lo *swap* né conseguentemente idonea ad essere assorbita nella nozione di causa), i costi del contratto e i c.d. scenari probabilistici, possono configurarsi quali componenti dell'alea che contribuirebbe ad identificare la causa (o in alternativa l'oggetto), del contratto; b)

dall'altro lato, il profilo relativo all'asserito deficit informativo circa il disallineamento iniziale tra le pattuite prestazioni e la mancata indicazione al momento della stipula del c.d. *mark to market* "tendenzialmente di segno negativo per il cliente" e le singole componenti di costo del derivato (i c.d. "costi occulti" a carico dell'ente) - che avrebbe di fatto privato gli Swap, ed in particolare lo Swap 2006, della sua causa concreta - non potrebbe, anche qualora accertato, costituire causa di nullità del derivato in questione, potendo essere tutt'al più fonte di responsabilità precontrattuale della banca con conseguente diritto al risarcimento del danno, ove esistente, a favore dell'ente.

21. Inoltre il giudice avrebbe inspiegabilmente ommesso di considerare la c.t.u., all'esito della quale il perito d'ufficio aveva concluso che i due contratti derivati stipulati tra le parti avevano avuto un andamento strettamente connesso ai sottostanti contratti di indebitamento (le emissioni di BOC) e che il dimensionamento e la tempistica di tali contratti derivati erano perfettamente coerenti con l'obiettivo di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, con conseguente insussistenza di alcun difetto di causa concreta nello Swap 2006; tale difetto potrebbe essere infatti ravvisato solo quando l'alea sia radicalmente assente e una delle parti, in qualsiasi possibile scenario, abbia un sicuro vantaggio, condizione non verificatosi nella fattispecie, dovendo inoltre la mancanza di alea essere valutata ex ante e non ex post; avrebbe dovuto essere altresì considerato che il Comune non aveva mai corrisposto alla banca alcuna somma a titolo di *mark to market*, essendo peraltro il secondo derivato del 2006 giunto alla sua scadenza naturale.

22. Deduce ulteriormente l'appellante che il primo giudice ha affermato la nullità degli *swap*, ed in particolare dello *swap* 2006, per assenza di causa concreta dovuta all'omessa comunicazione da parte dell'appellante, in sede di stipula del contratto, del valore di *mark to market*, delle singole voci di costo del contratto e degli scenari probabilistici, identificati quali "elementi essenziali" del contratto integrativi della causa, nonostante a) con riferimento al *mark to market*, non esistesse nel nostro ordinamento all'epoca della stipula del contratto, né esiste oggi, una norma che imponga all'intermediario di comunicare alla propria controparte detto valore alla conclusione del contratto, b) l'obbligo informativo circa la scomposizione (c.d. *unbundling*) del prezzo del contratto, e dunque l'indicazione di tutte le componenti di costo (in cui il *mark to market* non viene necessariamente considerato) sia stato introdotto nel nostro ordinamento con il recepimento della Direttiva MIFID a partire dal 1 novembre 2007 e quindi in epoca successiva alla stipulazione dello Swap 2006, e sia conseguentemente inapplicabile *ratione temporis* alle operazioni oggetto di causa.

23. In ogni caso, l'omessa comunicazione, da parte dell'intermediario, di tali informazioni al cliente, ove dovuta, non sarebbe in nessun caso di per sé idonea a determinare la nullità del contratto, costituendo eventualmente fonte di responsabilità precontrattuale per l'appellante, con conseguente

diritto al risarcimento del danno in favore dell'appellato, corrispondente al solo ammontare dei costi impliciti.

24. Il tribunale avrebbe poi fondato la motivazione essenzialmente in relazione al profilo della presunta carenza di una causa concreta dei derivati oggetto di causa, tralasciando quello della presunta nullità dello Swap 2006 per indeterminabilità o indeterminatezza del suo oggetto; comunque, posto che secondo la giurisprudenza l'oggetto di un *interest rate swap* si identifica nello scambio di differenziali calcolati su un certo importo detto nozionale ad una determinata scadenza, nel caso di specie l'art. 5 del Contratto Quadro individua espressamente l'"Oggetto del Contratto" e prevede che, durante la vita del contratto, il cliente sia tenuto al pagamento dell'"Importo Periodico Tasso Parametro Cliente", e la banca sia tenuta al pagamento dell'"Importo Periodico Tasso Parametro Banca", entrambi definiti in maniera puntuale all'art. 4 dello stesso Contratto Quadro, sicchè l'oggetto del contratto risulta chiaramente individuato e va tenuto distinto dal *mark to market*, che rappresenta l'espressione del valore del contratto in un determinato momento.

25. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove è stata ritenuta la nullità dei contratti derivati per omessa indicazione del *mark to market* e, più in particolare, delle relative modalità di calcolo dello stesso, senza tenere conto che tra le clausole contrattuali ne figura una che concerne tale elemento e che escluderebbe pertanto la affermata nullità.

In particolare l'art. 12 del Contratto Quadro ("*Effetti dell'inadempimento*") dispone che, nel caso di risoluzione del contratto, la parte inadempiente sia tenuta a corrispondere all'altra "*quell'importo che la controparte dimostri di aver speso per stipulare uno o più contratti, che, sulla base di quotazioni di mercato scelte a propria discrezione, sostituiscano integralmente...il contratto risolto (Costo di Sostituzione o Mark to Market) o in alternativa un importo pari al 4% in ragione d'anno per la vita residua del contratto risolto*".

26. Dunque il *mark to market* è espressamente identificato nel Contratto Quadro come quell'importo ulteriore rispetto all'oggetto del contratto dedotto in contratto (cioè il tasso parametro banca ed il tasso parametro cliente), dovuto dalla parte inadempiente in caso di chiusura anticipata del contratto stesso, e coincide (i) con un valore pari al costo di sostituzione del contratto risolto con altri contratti, calcolato sulla base di quotazioni di mercato o, in alternativa, (ii) "con un importo pari al 4% in ragione d'anno per la vita residua del contratto risolto", e quindi determinato sulla base di criteri univoci ed oggettivi.

27. Con il terzo motivo si censura la statuizione con la quale il tribunale ha ritenuto conclamata la mala fede del contraente convenuto inadempiente agli obblighi informativi, in quanto non sorretta da alcuna motivazione e non preceduta da un'indagine volta ad accertare se l'odierna appellante abbia o meno volutamente omesso di adempiere a presunti obblighi informativi nei confronti dell'odierno appellato,

ed abbia dunque agito in mala fede; oltretutto non si comprenderebbe quali obblighi informativi sarebbero stati violati, posto che non solo l'appellato è stato assistito, sia in sede di stipula che durante la vita degli Swap, dal proprio consulente istituzionale, il CESFEL, ma che non sussisteva, all'epoca dei fatti, alcuna norma che imponesse alla banca l'obbligo di comunicare alla propria clientela il *mark to market* ovvero le singole voci di costo incluse nel prezzo del derivato.

Al contrario, l'appellante ha adempiuto agli obblighi informativi pre e post MIFID, come imposti dalla normativa pro tempore vigente, e il Comune era perfettamente consapevole sin dall'inizio sia dell'esistenza, che del funzionamento, del *mark to market*, sia dei costi dello Swap 2006 in quanto inclusi nel tasso parametro cliente dedotto in contratto, dovendo altresì considerarsi che il Contratto Quadro, propedeutico alla sottoscrizione degli Swap, conteneva in maniera esplicita tutte le informazioni di dettaglio, specificamente predisposte per gli enti territoriali, sui contratti derivati della tipologia di quelli conclusi dal Comune e che, attesi gli obiettivi di copertura dichiarati da quest'ultimo, tali informazioni erano sufficienti per comprendere in modo adeguato la funzione, lo scopo ed i rischi connessi alla stipulazione degli Swap stessi. Lo stesso CTU aveva affermato che "le prestazioni a carico delle parti sono tutte esplicitamente descritte" nei contratti.

28. I primi due motivi dell'appello principale vanno congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

In proposito va osservato che le questioni con gli stessi sollevate sono state estesamente affrontate dalla sentenza n. 8770/2020 delle Sezioni Unite, intervenuta nelle more del presente giudizio, che ha chiarito la natura e la struttura dei contratti di *swap* e, in particolare, di quello più diffuso, e cioè il cd. *interest rate swap* (IRS), denominato, nella sua forma più diffusa o di base, *plain vanilla*, che può essere descritto come "quel contratto di scambio (*swap*) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un Tale di dare all'Altro la cifra  $5$  (dove  $o$  è la somma corrispondente al capitale / per il tasso di interesse  $W$ ) a fronte dell'impegno assunto dell'Altro di versare al Tale la cifra  $y$  (dove  $y$  è la somma corrispondente al capitale/per il tasso di interesse  $Z$ )".

29. L'IRS è un derivato c.d. *over the counter* (OTC), ossia un contratto: a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, c.d. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto *bespoke*); b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione; c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente.

30. Ciò comporta che lo *swap* non abbia le caratteristiche intrinseche degli strumenti finanziari, e che in particolare sia privo della c.d. negoziabilità, cioè di quella capacità di rappresentare una posizione

contrattuale in forme idonee alla circolazione, in quanto esso tende a non divenire autonomo rispetto al negozio che lo ha generato.

Inoltre, benché stipulati nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, ex articolo 23, comma 5, Tuf, nei derivati OTC l'intermediario stipula un contratto (con il cliente) ponendosi quale sua controparte.

31. In particolare le S.U. hanno osservato che: *“4.5. — Posto che l'interest rate swap è il contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo, gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne: a) la data di stipulazione del contratto (trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi; c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto; e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi; f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale.*

*4.6. — Va, peraltro, ancora precisato che se lo swap stipulato dalle parti è non par, con riferimento alle condizioni corrispettive iniziali, lo squilibrio così emergente esplicitamente dal negozio può essere riequilibrato con il pagamento, al momento della stipulazione, di una somma di denaro al soggetto che accetta le pattuizioni deteriori: questo importo è chiamato upfront (e i contratti non par che non prevedano la clausola di upfront hanno nel valore iniziale negativo dello strumento il costo dell'operazione: nella prassi, il compenso dell'intermediario per il servizio fornito).*

*4.7. — Invero, l'IRS può atteggiarsi ad operazione non par non solo in punto di partenza, ma può divenir tale anche con il tempo. In un dato momento lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto. Per compiere queste operazioni assume rilievo il cd. mark to market (MTM) o costo di sostituzione (meglio, il suo metodo di stima), ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore corrente di mercato dello swap (il metodo de quo consiste, insomma, in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima del conseguente debito/credito delle parti). 4.7.1. — Nei fatti, per MTM s'intende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria).*

*Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale.*

*Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale”.*

32. Quanto alla causa dello *swap*, la richiamata pronuncia ha chiarito che esso ha ben poco in comune con lo schema della scommessa di cui agli articoli da 1933 a 1935 cod. civ., della cui natura contrattuale vi è pure stata discussione in dottrina, in considerazione della complessità della fattispecie e della professionalità dei soggetti coinvolti, dovendo preferirsi l'impostazione che rinviene la causa dell'IRS nella negoziazione e nella monetizzazione di un rischio, atteso che quello strumento contrattuale si forma nel mercato finanziario, con regole sue proprie, di frequente consuetudinarie e tipiche della comunità degli investitori; riguarda un rischio finanziario che può essere delle parti, ma può pure non appartenere loro; concerne dei differenziali calcolati su dei flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo; è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata; è il risultato di una tradizione giuridica diversa dalla nostra.

33. Si pone allora il problema se tali tipi di contratti perseguano interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. e siano muniti di una valida causa in concreto, apparendo in particolare necessario verificare - ai fini della loro liceità - se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, poiché il legislatore autorizza questo genere di "scommesse razionali" sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità.

34. Tale accordo, secondo le S.U., non deve limitarsi al *mark to market*, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea; esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti.

In proposito l'articolo 23, comma 5, del TUF, il quale dispone che *"Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile"*, non intende autorizzare *sic et simpliciter* una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello *swap*, ricollegandola espressamente al settore finanziario.

35. Inoltre, nel quadro di corretto adempimento dell'attività d'intermediazione assume rilievo anche la deduzione dei c.d. costi impliciti, riconducendosi ad essi lo squilibrio iniziale dell'alea, misurato in termini probabilistici, e assumendo rilievo al riguardo la questione del conflitto di interessi fra intermediario e cliente, in quanto nei derivati OTC, a differenza che in quelli uniformi, tale conflitto è naturale, discendendo dall'assommarsi nel medesimo soggetto delle qualità di offerente e consulente.

Va invece esclusa la rilevanza, ai fini della individuazione della causa tipica, delle funzioni, di speculazione o di copertura, dei derivati OTC perseguite dalle parti, pur assumendo esse importanza per il giudizio di conformità all'interesse *ex* articolo 21 TUF e per quello di adeguatezza ed appropriatezza.

36. In conclusione, gli *swap* possono essere considerati come negozi a causa variabile, perché suscettibili di rispondere ora a una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti; la funzione che l'affare persegue va quindi individuata esaminando il caso concreto e perciò, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarà connotato da una irrisolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito (o definibile).

37. Orbene, la sentenza impugnata risulta sostanzialmente basata sui medesimi principi posti a fondamento della richiamata pronuncia n. 8770/2020 delle Sezioni Unite, ai quali questa Corte ritiene di aderire, successivamente ribaditi dalla successiva sentenza n. 21830/2021 della S.C., che ha a sua volta affermato che, ai fini della validità del contratto, è necessario verificare “*se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi*”; e dunque “*l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso o della prospettazione dei suoi c.d. "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS*” (Cass., n. 21830/2021, cit.).

38. Come appare evidente, la nullità derivante dalla mancata indicazione del *mark to market*, dei costi impliciti dello stesso o dei c.d. scenari probabilistici dipende dalla carenza di elementi fondamentali dell'IRS, ossia la causa, che presuppone un'alea c.d. razionale, e l'oggetto, che deve essere determinato e determinabile; essa quindi attiene al difetto dei requisiti previsti a pena di nullità dagli artt. 1325, 1418 c.c. per la generalità dei contratti.

In particolare, secondo Cass. n. 21830/2021, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce “*nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una*

*precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto”, e dunque “non si tratta di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014), ma di una carenza che – tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili – investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. art. 1321 c.c. e art. 1325 c.c., n. 1), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità)”.*

39. Di conseguenza, non è fondata la censura secondo la quale sarebbero state applicate retroattivamente norme contenenti la previsione di specifici obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari non ancora in vigore al momento della stipula, dovendo piuttosto accertarsi la validità del contratto, sia sotto il profilo della sussistenza della sua causa tipica, sia della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, in relazione alla presenza o meno di elementi che consentano alla parte di valutare l'entità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell'alea che si va ad assumere.

40. Pertanto, così individuati i principi applicabili al caso concreto, non assumono valore determinante ai fini della valutazione di nullità le informazioni fornite dalla banca al Comune nel corso della fase precontrattuale di negoziazione, contenute in sette “presentazioni” (la cui rilevanza è stata peraltro allegata per la prima volta in comparsa conclusionale), in quanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ampiezza ed esaustività di dette informative, l'indicazione del *mark to market*, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, l'esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione dei c.d. "scenari probabilistici" debbono costituire espressamente oggetto dell'accordo contrattuale ed essere in esso contenute.

Né rileverebbe l'eventuale comunicazione del valore del *mark to market* in sede di esecuzione del contratto, non potendo una condotta successiva sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore (nei termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto (così Cass., n. 21830/2021, cit.).

41. L'appellante assume poi che il requisito dell'indicazione del *mark to market* risulterebbe comunque integrato nel contratto di *swap* del 2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 del Contratto Quadro, rubricato “*Risoluzione anticipata*”, che prevede che, nel caso di risoluzione del contratto, la parte inadempiente sia tenuta a corrispondere all'altra “*quell'importo che la controparte*

*dimostri di aver speso per stipulare uno o più contratti, che, sulla base di quotazioni di mercato scelte a propria discrezione, sostituiscano integralmente...il contratto risolto (Costo di Sostituzione o Mark to Market) o in alternativa un importo pari al 4% in ragione d'anno per la vita residua del contratto risolto".*

Appare tuttavia evidente come il riferimento a “quotazioni di mercato scelte a propria discrezione” sia generico e indeterminato, e pertanto inadeguato a soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione individuati dalla S.C., risolvendosi oltretutto in un criterio arbitrario laddove risulta rimesso alla scelta discrezionale della parte.

42. Quanto poi all’ipotesi alternativa, difetta l’indicazione della base di calcolo della percentuale del 4%, non essendo previsto che questa debba consistere, come affermato dalla banca, nel “nozionale”, trattandosi comunque, anche in questo caso, di indicazione carente e insufficiente; invero, l’accordo sul *mark to market* “*deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l’indicazione del criterio (matematico) con il quale si addivene al calcolo del menzionato valore. Conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle "quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all’arbitrio della parte contrattuale più forte*” (Cass., n. 21830/2021, cit.).

43. Oltretutto, la clausola in questione risulta applicabile alla sola ipotesi di risoluzione per inadempimento, mentre la determinazione del *mark to market* costituisce, secondo le richiamate pronunce della S.C., elemento strutturale essenziale del contratto.

44. Quanto all’indicazione degli scenari probabilistici, essi non possono consistere, come sostenuto dall’appellante, nella comunicazione al Comune, nella fase antecedente alla stipula, della curva *forward*; quest’ultima concerne infatti l’andamento dei tassi di interesse del debito originario sulla base di una proiezione futura dell’andamento del valore dei tassi medesimi, e dunque non riguarda direttamente l’IRS, costituendo soltanto uno dei tanti elementi utilizzati per elaborare una valutazione probabilistica degli esiti del contratto in derivati alla luce delle pattuizioni e dei molteplici scenari analizzati.

In ogni caso, come già più volte rilevato, detti scenari debbono costituire parte integrante dell’accordo e non già oggetto delle informazioni rese nella fase pre-contrattuale.

45. Sotto ulteriore aspetto, la c.t.u. ha posto in luce la presenza di costi impliciti per € 294.584,20, con riferimento allo *swap* 2005, senza *up front*, e di € 56.417,47 per il derivato del 2006, con corresponsione di un *up front* di € 25.000.

La misura dei suddetti costi non risulta prevista nei contratti, sebbene gli stessi, in assenza di *up front*, abbiano sostanzialmente natura di compenso dell'intermediario per il servizio fornito, e debbano essere pertanto anch'essi oggetto di accordo tra le parti.

46. Al riguardo, anche il c.t.u. ha riscontrato l'assenza degli elementi sopra menzionati, concludendo nei seguenti termini: *“in merito alla compatibilità delle operazioni finanziarie (...) se si ritenesse fondata la tesi che al momento della stipula fosse necessario, già a quell'epoca, illustrare dettagliatamente le componenti di costo incluse nel disallineamento delle prestazioni, in relazione ai singoli rischi o margini lordi, o si dovesse ritenere che fosse già necessario, all'epoca della stipula, per esigenze di trasparenza, dettagliare i cd. scenari probabilistici o se si ritenesse più semplicemente che il disallineamento dovesse essere esplicitamente indicato in contratto, allora certamente questi contratti derivati non sarebbero conformi”*.

47. Non si ravvisano infine i presupposti per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invocato dall'appellante in comparsa conclusionale, ai fini della verifica della compatibilità della normativa italiana *“di cui si discute”* al diritto dell'Unione europea, in quanto le norme interpretate e applicate nel caso di specie sono le disposizioni generali previste in tema di nullità dei contratti dal codice civile, e non già le norme di settore, di derivazione europea, in materia di obblighi informativi in capi agli intermediari finanziari; dunque il richiamato diritto dell'Unione risulta irrilevante nel caso di specie.

48. In conclusione, i primi due motivi di appello vanno rigettati e la declaratoria di nullità contenuta nella sentenza di primo grado confermata, restando assorbito l'appello incidentale proposto dall'appellato, espressamente condizionato alla riforma della decisione impugnata sul punto.

49. Quanto al terzo motivo, va precisato che la statuizione impugnata riguarda unicamente la decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di ripetizione in conseguenza dell'annullamento del contratto 2006 ai sensi dell'art. 2033 c.c., che prevede che: *“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”*.

In proposito, il tribunale ha ritenuto *“conclamata”* la mala fede della banca, *“inadempiente ai predetti obblighi informativi”*; la statuizione non appare tuttavia condivisibile.

50. In primo luogo, infatti, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale: *“In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'“accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando*

*applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla"* (così Cass., n. 23448/2020, conforme a Cass., 23543/2016).

Nel caso di specie, detto onere non risulta assolto dall'appellato e appare inoltre incongruo il richiamo del primo giudice alla violazione degli obblighi informativi, non essendo questa la ragione posta alla base della declaratoria di nullità.

51. In ogni caso, non sembra ravvisabile alcuna mala fede della banca per essersi opposta alla declaratoria di nullità dei contratti oggetto di causa alla luce della complessità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo, composto soltanto dalla pronuncia n. 8770/2020 delle S.U., peraltro intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di appello.

La decisione impugnata va perciò riformata sul punto, e la banca condannata alla ripetizione delle somme indicate nella sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado.

52. Le spese di lite di entrambi i gradi (da rideterminarsi quanto al primo grado per effetto della parziale riforma) vanno compensate per un sesto, con condanna della banca appellante a rimborsare al Comune appellato i restanti cinque sestimi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da \_\_\_\_\_ nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_ contro la sentenza n. 2042/2018 del Tribunale di Bologna, determina la decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute dalla decisione impugnata a far data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Rigetta per resto l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale e condanna l'appellante a rifondere all'appellato 5/6 delle spese di lite di entrambi i gradi – che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in \_\_\_\_\_ per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in \_\_\_\_\_ per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA – compensando tra le parti il restante sesto.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 1 febbraio 2022

Il Consigliere rel.est.  
dott. Manuela Velotti

Il Presidente  
dott. Roberto Aponte